

**COMUNICAZIONE AI CLIENTI RESIDENTI O AVENTI SEDE LEGALE E/O OPERATIVA NEI COMUNI DELLA REGIONE TOSCANA INTERESSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI NEI GIORNI 9 E 10 SETTEMBRE 2017.**

**Sospensione del pagamento rate dei mutui**

Con l'ordinanza n. 482 del 20 settembre 2017 del Capo Dipartimento della Protezione Civile (G.U. n. 226 del 27-09-2017) recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, Provincia di Livorno. - all'art. 11 è disposta la possibilità, per "i **soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici**", di richiedere "la **sospensione delle rate dei medesimi mutui**".

Il provvedimento riguarda **i mutui ipotecari e chirografari**, con esclusione quindi dei prestiti personali e dei finanziamenti che rientrano nell'ambito applicativo della normativa sul credito al consumo.

I mutuatari hanno diritto di richiedere alla Banca la sospensione delle rate dei mutui "fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza" (**19/03/2018**), optando tra:

1. **sospensione della sola quota capitale:** in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione;
2. **sospensione totale della rata:** gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi) a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si aggiungeranno alle rate contrattuali in scadenza e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.

I soggetti richiedenti devono formalizzare la domanda **entro il 31 dicembre 2017**, dichiarando inoltre il danno subito mediante autocertificazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, nr. 445 e successive modificazioni ed integrazioni (v.mod. **PF2857**).

L'operazione di sospensione sarà priva di qualsiasi ulteriore spesa e/o onere e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

Per ogni necessità di chiarimento le Filiali della Banca restano a disposizione.